



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE
IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO l'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dall'articolo 3, comma 1, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il quale dispone che, per il risanamento finanziario degli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo, lo Stato prevede un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione, denominato "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali", istituito dall'articolo 4 del citato decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174;

CONSIDERATO che il predetto articolo 243-ter, al comma 2, dispone che con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 1, attribuibile a ciascun ente locale, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze concernente "Accesso al fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" in data 11 gennaio 2013, il quale, tra l'altro, individua i criteri per la determinazione dell'importo massimo attribuibile della suddetta anticipazione, nonché le modalità della concessione e della restituzione della stessa;

VISTO l'articolo 1, comma 960, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che in considerazione dei tempi necessari per la conclusione dell'iter di accoglimento o diniego da parte della Corte dei conti del piano di riequilibrio finanziario previsto dall'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo, n. 267, gli enti che chiedono di accedere alla procedura di riequilibrio finanziario possono richiedere al Ministero dell'interno un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione, previsto dall'articolo 243-ter del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nella misura massima del 50 per



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE
IL DIRETTORE CENTRALE

cento dell'anticipazione massima concedibile, da riassorbire in sede di concessione dell'anticipazione stessa a seguito dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

TENUTO CONTO, altresì, che ai sensi del citato articolo 1, comma 960, secondo periodo, le somme anticipate devono essere destinate al pagamento dei debiti fuori bilancio nei confronti delle imprese per beni, servizi e forniture, previo formale riconoscimento degli stessi, nonché ad effettuare transazioni ed accordi con i creditori;

CONSIDERATO, altresì, che ai sensi del sopracitato comma 960, articolo 1, in caso di diniego del piano di riequilibrio finanziario da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ovvero in caso di mancata previsione nel predetto piano delle prescrizioni per l'accesso al Fondo di rotazione, le somme anticipate sono recuperate dal Ministero dell'interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Le somme recuperate sono versate alla contabilità speciale del citato fondo di rotazione;

VISTE le richieste pervenute dai comuni riportate nell'allegato A che forma parte integrante del presente decreto;

RITENUTO dover concedere con il presente decreto, ai comuni di cui all'allegato A, l'anticipazione ai sensi del già citato comma 960 dell'articolo 1 della legge 145 del 2018, in una percentuale pari al 50 per cento dell'anticipazione massima concedibile a ciascun ente richiedente, ai sensi dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DECRETA

Articolo 1

(Concessione anticipazione)

1. È concessa, ai sensi del comma 960, articolo 1 della già citata legge n.145 del 2018, all'ente di cui all'allegato A, un'anticipazione a valere sul fondo di rotazione, istituito dall'articolo 4 del decreto legge n. 174 del 2012.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE
IL DIRETTORE CENTRALE

2. L'anticipazione di cui al sopracitato comma 960, è pari al 50 per cento dell'anticipazione massima concedibile, ai sensi dell'articolo 243-ter del TUOEL, a ciascun ente richiedente.
3. Gli enti beneficiari provvederanno a riassorbire l'anticipazione, come riportato nell'allegato A, in sede di predisposizione ed attuazione del piano di riequilibrio finanziario previsto dall'articolo 243-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000.
4. Gli enti imputano l'entrata derivante dall'anticipazione al Titolo 6 "Accensione di prestiti" (codice SIOPE E.6.02.02.01.001 "Anticipazioni da Amministrazioni centrali").

Articolo 2

(Modalità per la corresponsione dell'anticipazione)

1. L'anticipazione richiesta è erogata, mediante operazione di giro fondi sulla contabilità speciale, sotto conto infruttifero, intestata all'ente locale, in un'unica soluzione entro i quindici giorni successivi al perfezionamento del presente provvedimento.
2. In caso di diniego del piano di riequilibrio finanziario da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ovvero in caso di mancata previsione nel predetto piano delle prescrizioni per l'accesso al Fondo di rotazione, le somme anticipate sono recuperate dal Ministero dell'interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Le somme recuperate sono versate alla contabilità speciale del citato fondo di rotazione.

Articolo 3

(Modalità per la restituzione dell'anticipazione)

1. L'anticipazione ricevuta deve essere restituita dagli enti locali con piano d'ammortamento a rate costanti semestrali di pari importo, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di 10 anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, mediante operazione di girofondi sull'apposita contabilità intestata al Ministero dell'interno.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE
IL DIRETTORE CENTRALE

2. In caso di mancata restituzione delle rate semestrali entro i termini previsti, una pari somma è recuperata dalle risorse, a qualunque titolo dovute, dal Ministero dell'interno, con relativo versamento sulla predetta contabilità speciale.
3. L'importo delle rate di rimborso dell'anticipazione deve essere previsto nel bilancio di previsione di ciascun ente beneficiario.
4. La restituzione dell'anticipazione è imputata contabilmente dagli enti tra i rimborsi di prestiti (codice SIOPE U.4.02.02.01.001 "Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso ricevute da Amministrazioni centrali").
5. Per quanto non previsto nel presente decreto si rinvia al decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, n. 33 dell'8 febbraio 2013.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, li 12 ottobre 2023

Il Direttore Centrale
(Colaiani)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE
IL DIRETTORE CENTRALE

ALLEGATO A

ANTICIPAZIONE SUL FONDO DI ROTAZIONE

Ente	Prov.	Tipo ente	Abitanti	Importo Riparto	Anticipo 50 per cento
CAMPOFELICE DI ROCCELLA	PA	CO	7.605	2.281.500,00	1.140.750,00
CASTEL MADAMA	RM	CO	7.107	2.132.100,00	1.066.050,00
ISCA SULLO IONIO	CZ	CO	1.491	447.300,00	223.650,00
TRENTOLA DUCENTA	CE	CO	20.137	2.300.000,00	1.150.000,00
TOTALE					3.580.450,00